



COMUNE DI TORRE PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'USO ED ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO PALAZZO DEL GHIACCIO "COTTA MORANDINI" PER LA STAGIONE INVERNALE 2023

Richiamate:

- deliberazione n. 36 del 27 settembre 2017, con cui viene deliberata dal Consiglio Comunale la volontà di aderire alla gestione diretta del Palaghiaccio di Torre Pellice;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 29-5719 del 2 ottobre 2017, con cui viene deliberato di affidare la gestione del Palaghiaccio Cotta Morandini al Comune di Torre Pellice per le annualità 2017/2018 – 2018/2019;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 30-8641 del 29/3/2019, con cui viene stabilito di prorogare di un anno la convenzione, di cui alla DD 725 del 21/12/2017, tra la Regione Piemonte e il Comune di Torre Pellice per l'attribuzione dell'uso e della gestione dell'impianto sportivo "Palazzo del Ghiaccio" sito in Torre Pellice, Corso Jacopo Lombardini n. 15, per l'annualità 2019-2020 con scadenza 30/9/2020 alle medesime condizioni in essa contenute;
- la delibera della Giunta Comunale n. 141 del 28/09/2020 con la quale è stata approvata la bozza di Convenzione tra la Regione Piemonte, proprietaria dell'impianto sportivo denominato "palazzo del ghiaccio", ed il comune di Torre Pellice per la proroga dell'uso e della gestione della struttura per l'annualità 2020-2021 e dato atto che la convenzione tra la Regione e il Comune è stata siglata in data 30/9/2020;
- la delibera dell'Unione Montana del Pinerolese n. 40 del 25/10/2021 con oggetto: "Palazzo del ghiaccio nel comune di Torre Pellice, Corso Jacopo Lombardini n. 15. Determinazioni", con la quale si concede l'impianto al Comune di Torre Pellice, nelle more del perfezionamento dell'iter amministrativo per l'acquisizione e successiva concessione in gestione del bene al Comune di Torre Pellice, da parte del Consiglio dell'Unione, alle medesime condizioni tecniche di cui alla convenzione a suo tempo sottoscritta tra il Comune e la Regione stessa;
- la Delibera del Consiglio comunale n. 2 del 04 aprile 2022 ad oggetto: "Approvazione dello schema di convenzione per l'attribuzione al Comune di Torre Pellice dell'uso e della gestione dell'impianto sportivo di proprietà dell'Unione Montana del Pinerolese "Palazzo del ghiaccio Cotta Morandini in Torre Pellice" con la quale è stato approvato lo schema di convenzione, siglato poi in data 19/04/2022, per l'attribuzione al Comune di Torre Pellice dell'uso e della gestione dell'impianto sportivo di proprietà dell'Unione Montana del Pinerolese "Palazzo del Ghiaccio Cotta Morandini" .

Considerato che la Convenzione in essere scadrà il 31 dicembre p.v e che il Comune di Torre Pellice ha comunicato all'Unione la propria impossibilità a rinnovare la gestione per un ulteriore periodo, proposito questo di cui l'Unione Montana del Pinerolese ha preso atto con la Delibera consiliare n. 26 del 12/07/2023 con oggetto: Determinazioni in merito alla gestione dell'impianto sportivo "Palazzo del ghiaccio Cotta Morandini";

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 93 del 31/07/2023 con oggetto: "Gestione palaghiaccio "COTTA MORANDINI", Linee di indirizzo ed approvazione bozza convenzione" con la quale viene espressa la volontà dell'Amministrazione comunale di rivolgersi al mondo dell'Associazionismo sportivo dilettantistico per garantire l'apertura dell'impianto per la stagione invernale 2023. Le modalità di gestione della struttura dovranno conformarsi alle specifiche che seguono:

ART. 1 – OGGETTO E SOGGETTI AMMESSI

1. Il presente Avviso è rivolto esclusivamente alle ASD che risultino regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche affinché manifestino il proprio interesse alla gestione della struttura.
2. A seguito della stipula di un'apposita Convenzione, il Comune di TORRE PELLICE affiderà all'ASD, in uso e gestione, l'impianto sportivo "Palazzo del Ghiaccio COTTA MORANDINI" sito in Torre Pellice (TO), Via Jacopo Lombardini, 15, realizzato in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006, con una capienza di 2.370 spettatori e superficie coperta di 5.286 mq. catastalmente censito come segue:

Comune	Denominazione	Particelle	Superficie catastale
Torre Pellice	Palazzo del Ghiaccio	C.F. Foglio 18 n. 973 cat. D/6	
Torre Pellice	Palazzo del Ghiaccio	C.T. Foglio 18 n. 973	ha 1 are 62 ca 02
Torre Pellice	Palazzo del Ghiaccio	C.T. Foglio 18 n. 977	are 03 ca 34
Torre Pellice	Palazzo del Ghiaccio	C.T. Foglio 18 n. 979	are 06 ca 74
Torre Pellice	Palazzo del Ghiaccio	C.T. Foglio 18 n. 981	ca 40
Torre Pellice	Palazzo del Ghiaccio	C.T. Foglio 18 n. 677	ca 82

3. L'affidamento dell'IMPIANTO prevederà il vincolo del mantenimento della destinazione all'uso pubblico e conseguentemente con l'obbligo del terzo gestore di garantirne l'apertura e la fruibilità da parte della collettività.

4. I locali, gli impianti e le attrezzature elencate nel verbale di consegna (da redigersi in contraddittorio tra le Parti entro cinque giorni dalla stipula della presente Convenzione) dovranno essere restituiti, alla scadenza della Convenzione, in buono stato, salvo il normale deperimento d'uso, con apposito verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio tra le Parti.

5. Per gestione s'intende l'insieme delle attività volte ad assicurare il corretto funzionamento dell'impianto e l'erogazione del servizio sportivo, per il perseguimento di finalità di promozione sportiva, ricreative e di aggregazione.

ART. 2 – DESTINAZIONE D'USO

1. L'impianto sportivo dovrà essere destinato all'uso proprio e cioè:
 - a) all'esercizio degli sport del ghiaccio in tutte le loro forme, in conformità con le regole della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)
 - b) alle attività di valorizzazione e promozione dei servizi sportivi e ricreativi
 - c) alle attività connesse.
2. Qualsiasi mutamento di destinazione, anche parziale o temporaneo, è tassativamente vietato e comporterà la risoluzione di diritto della presente Convenzione, con l'obbligo dell'ASD di immediata restituzione del bene al Comune.

ART. 3 - CRITERIO DI SCELTA DELL'ASD.

1. L'ASD che manifesti il proprio interesse alla gestione del palazzetto dovrà, contestualmente alla propria candidatura, descrivere le modalità operative e le risorse che intende impiegare per provvedere alla gestione dell'impianto secondo le specifiche del presente Avviso.
2. La gestione della struttura verrà quindi affidata a quella ASD che, a giudizio di questa Amministrazione, soddisfi e garantisca meglio le condizioni indicate dal presente Avviso.

ART. 4 – DURATA

1. La Convenzione avrà validità fino al 31/12/2023.
2. Non è ammesso il rinnovo tacito della Convenzione.
3. L'affidamento in gestione verrà risolto in caso di:
 - a) uso difforme da quello previsto
 - b) non ottemperanza alle disposizioni emanate dagli organi competenti
 - c) accertata responsabilità dell'ASD per danni alle strutture
 - d) gravi mancanze o negligenze nella manutenzione.
4. Il Comune di Torre Pellice si riserva, altresì, di revocare l'affidamento in gestione per motivi di interesse pubblico o d'ordine pubblico senza che il gestore abbiano diritto a compensi o indennità.

ART. 5 – ONERI GESTIONALI E DI MANUTENZIONE A CARICO ASD

1. L'ASD è costituito custode dell'IMPIANTO e nella sua conduzione dovrà osservare gli obblighi di diligenza di cui all'art. 1587 del codice civile.
2. Sono a carico del COMUNE le spese riferite al consumo d'acqua, luce e gas, nella misura massima, quantificata in €. 122.251,23.
3. Saranno a totale carico dell'ASD tutte le spese di gestione e funzionamento della struttura, e in particolare, i costi riferiti al servizio di manutenzione ordinaria dell'Impianto e di conduzione/coordinamento degli impianti tecnologici.
4. Il gestore è tenuto a trasmettere i contratti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla loro definizione.
5. L'ASD deve comunicare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al COMUNE che provvederà in merito.

ART. 6 – INCOLUMITÀ PUBBLICA

1. Nel caso in cui emergano problematiche di qualsiasi genere che possano presumibilmente provocare danno o pericolo alla pubblica incolumità l'ASD è obbligata ad adottare

immediatamente tutti i provvedimenti urgenti di sua competenza, dandone notizia al COMUNE.

2. L'ASD dovrà inoltre ottemperare a tutte le richieste impartite dai competenti organi territoriali di vigilanza.

ART. 7 – ESONERO DI RESPONSABILITÀ, ASSICURAZIONI

1. L'ASD esonera il COMUNE da ogni responsabilità per danni a persone o cose o per infortuni a terzi derivanti dalle attività praticate nell'IMPIANTO.
2. L'ASD risponderà direttamente dei danni a persone e/o cose comunque verificatisi nel corso della gestione, derivanti da cause di qualunque natura imputabili ad esso o al personale preposto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o rimborso da parte del COMUNE.
3. L'ASD dovrà provvedere a stipulare con primaria Compagnia idonea polizza assicurativa R.C.T. con indicazione dell'attività assicurata, coincidente con l'attività affidata e massimale adeguato alle normali condizioni di utilizzo e di affluenza di pubblico nell'IMPIANTO.
4. L'ASD dovrà, altresì, garantire per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino all'effettiva riconsegna dell'IMPIANTO, per quanto attiene all'immobile ed alle dotazioni ed in ragione del valore degli stessi, le stesse coperture assicurative operanti per i beni di sua proprietà.

ART. 8 – ISPEZIONI

1. Il COMUNE, per accertare il diligente e puntuale svolgimento delle attività e l'osservanza degli obblighi di cui alla presente Convenzione, si riserva il diritto di compiere ogni ispezione e controllo che ritenga, a suo insindacabile giudizio, opportuno per il monitoraggio complessivo di quanto analiticamente definito nel presente atto.

ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO L'IMPIANTO

1. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'ASD ha l'obbligo di tenere presso l'IMPIANTO la seguente documentazione:
 - a) nominativo del Responsabile dell'impianto e dei referenti (responsabile della sicurezza dell'impianto e responsabile del servizio prevenzione e protezione) e loro recapito telefonico
 - b) elaborati progettuali relativi all'impianto aggiornati ad ogni singola sezione funzionale
 - c) documentazione relativa alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro prescritta dallanormativa in materia vigente tempo per tempo
 - d) documento di valutazione del rischio (DVR) e relativi piano di sicurezza e piano di fuga, eventuali documenti di valutazione dei rischi di interferenza (Duvri) per attività e interventi per il quale il datore di lavoro ne ha ravvisato la necessità (o equivalenti ove previsti da normative successive al D.Lgs. n. n. 81/2008 e s.m.i.);
 - e) manuali di utilizzo e registro interventi di manutenzione e controllo effettuati, in cui è riportata la data delle attività, la natura e gli esiti, sia dei beni e attrezzature mobili sia degli impianti tecnologici presenti.

ART. 10 – PUBBLICITÀ COMMERCIALE – GESTIONE INGRESSI

1. All'ASD è affidata la gestione diretta della pubblicità fonica e visiva afferente all'IMPIANTO, autorizzandolo a diffonderla anche con mezzi elettronici, con il limite del rispetto e della tutela dell'immagine istituzionale del COMUNE. I proventi da essa derivanti dovranno essere utilizzati per le attività manutentive dell'IMPIANTO; in ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza.

2. all'ASD è affidata la gestione diretta della pista nel rispetto delle condizioni e dei costi stabiliti dal COMUNE con propri atti deliberativi, I proventi da essa derivanti dovranno essere utilizzati per le attività manutentive dell'IMPIANTO;

ART. 11 – RAPPORTI TRA ENTE LOCALE E ASD

1. I rapporti tra Ente Locale ed associazione sportiva si possono riassumere in queste modalità operative:

- obbligo per l'ASD di gestire l'impianto per la realizzazione del servizio pubblico connesso;
- obbligo per l'ASD di rendicontare tutte le entrate e le uscite in modo diligente e di presentare tutti gli atti di bilancio;
- l'ASD dovrà utilizzare tecnici sportivi abilitati secondo le indicazioni del C.O.N.I.;
- l'ASD dovrà porre in essere tutte le attività di spesa in applicazione della normativa vigente;
- vincolo di bilancio dell'eventuale avanzo di gestione destinato tassativamente ad attività manutentive dell'impianto.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DELLA CONVENZIONE

1. È vietata la cessione della presente Convenzione, a pena di risoluzione della stessa.

ART. 13 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Le ASD interessate devono far pervenire la propria manifestazione di interesse al Comune di Torre Pellice, unicamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:

protocollo@pec.comunetorrepellice.it, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 16/08/2023.

14) TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 Reg. UE 679/2016 e art. 13 del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Il trattamento dei dati personali, svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura, pena l'esclusione.

L'Ente Titolare ha provveduto alla nomina del Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato secondo le indicazioni presenti nella sezione privacy del sito istituzionale: www.comune.torrepellice.to.it.

Torre Pellice, li 01/08/2023

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI
Mauro Re